

CONVENZIONE
TRA
L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
E
IL MINISTERO DELLA SALUTE

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche "ADM"), con sede legale in Roma, piazza Mastai 12, codice fiscale 97210890584, nella persona del Direttore Generale, Dott. Marcello Minenna

e

Il Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (di seguito anche "Ministero"), codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta, n. 5, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giovanni Rezza qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

VISTI

- il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. regolamento REACH) che concerne la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (c.d. regolamento CLP), grazie al quale il sistema di classificazione

- europeo relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche (e delle loro miscele) è stato allineato al sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) e con il quale sono state modificate e abrogate le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE nonché apportate modifiche al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice Doganale dell'Unione;
 - il regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
 - il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante “Codice del consumo”;
 - il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, concernente “Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali” ed in particolare, l’articolo 5 *bis*, comma 2, recante il Ministero della salute quale “Autorità competente” ai sensi dell’articolo 121 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
 - il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
 - il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242 recante “Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione”;
 - il decreto interministeriale 22 novembre 2007, recante “Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)” (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15-1-2008);
 - l’articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” il quale istituisce l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione Europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione;

- il regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed in particolare l'articolo 6, par. 3, che, anche in relazione all'articolo 6, par.1, definisce nel diritto dell'Unione la base giuridica del trattamento dei dati, necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

TENUTO CONTO CHE

- all'allegato 1 del suindicato decreto interministeriale 22 novembre 2007 sono disciplinati i compiti assegnati al Ministero della salute, quale Autorità competente ed in particolare, al n. 9), del punto 1.2, è previsto che la medesima Autorità competente promuova le attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento REACH;
- l'organizzazione delle attività di controllo dei prodotti chimici in materia di regolamento REACH, è delineata nell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR) ed è svolta in coerenza con la normativa concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele di cui al regolamento CLP;
- la sopra citata organizzazione dei controlli integra anche l'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele ed articoli riguardanti il controllo ufficiale;
- il Progetto pilota del FORUM 2019 dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha riguardato la cooperazione con le dogane per l'aumento dei controlli sulle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH ed al regolamento CLP;
- il Progetto per la Tutela della Salute dei Consumatori, la cui fase operativa si è realizzata nel periodo ottobre-novembre 2019, reca la collaborazione tra il Ministero della salute e ADM nell'ambito dei controlli nel settore delle importazioni di prodotti chimici pericolosi per la salute umana e per l'ambiente;
- nell'ambito del piano di attività di cui al menzionato decreto interministeriale 22 novembre 2007, è necessario definire strumenti inerenti al progetto denominato "REACH E CLP 2021-2023. SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI: COOPERAZIONE FRA DIVERSE AUTORITA' DI CONTROLLO";
- nel contesto di tale progetto, il Ministero della salute e, in particolare, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, quale Autorità competente per l'implementazione del regolamento REACH, sinergicamente connesso con il regolamento CLP, ritiene opportuno continuare l'attività di collaborazione con ADM, al fine di assicurare, in sede di controlli doganali, un'adeguata attività di sorveglianza dei prodotti chimici in

- relazione alla normativa citata attraverso il coinvolgimento della rete di laboratori di cui al predetto accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015;
- il Ministero, con nota 42009 del 23 dicembre 2020, ha proceduto a richiedere alle Autorità di controllo regionali/PA REACH/CLP una formale adesione alle attività in parola, i cui esiti sono stati riscontrati nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 alla presente Convenzione;
 - ADM per la citata attività può fornire un valido contributo alle attività concernenti l'implementazione dei suddetti regolamenti REACH e CLP anche in continuità con quanto fatto nel precedente Progetto pilota del 2019;
 - è interesse del Ministero della salute continuare una fattiva collaborazione con ADM, che si concretizzerà nella stipula di una Convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per disciplinare un'attività di interesse comune alle due Amministrazioni concernente la sorveglianza dei prodotti chimici in entrata presso gli Uffici doganali;

CONSIDERATO

che si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO

necessario disciplinare, nella redigenda Convenzione, gli aspetti generali della collaborazione in parola,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse

1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 Oggetto

1. La presente Convenzione è conclusa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione con ADM, delle attività di interesse comune finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui ai citati regolamenti REACH e CLP da parte degli operatori economici ed al raggiungimento degli obiettivi descritti nell'Allegato 1.

2. Durante lo svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione, potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.

Articolo 3 Funzioni e Compiti

1. Nell'ambito della Convenzione, il Ministero e ADM concorrono alla predisposizione e realizzazione del progetto di cui all'Allegato 1 e secondo le modalità ivi specificate, svolgendo, ciascuno, i compiti previsti dai successivi commi.
2. Il Ministero mette a disposizione le risorse di cui al capitolo 4145 per assicurare il sostenimento dei costi necessari alla realizzazione delle attività previste nell'ambito della presente Convenzione; svolge, attraverso il proprio referente scientifico, il costante monitoraggio, tecnico e finanziario, del progetto e, laddove riscontri criticità, fornisce le necessarie indicazioni correttive; assicura altresì, ove necessario, che le risultanze del progetto siano successivamente messe in condivisione con la comunità degli operatori del SSN. Il Ministero assicura altresì il coinvolgimento dei laboratori analitici del territorio afferenti alla rete REACH di cui all'Accordo SR del 7 maggio 2015 Rep. Atti n. 88/CSR.
3. ADM, per quanto di competenza, mette a disposizione la propria *expertise* ed i propri laboratori e, in considerazione dei carichi di lavoro, si avvale dei laboratori analitici del territorio afferenti alla rete REACH di cui all'Accordo SR del 7 maggio 2015 Rep. Atti n. 88/CSR, indicati dal Ministero ed elencati nell'Allegato 1, Appendice A della presente Convenzione. Assicura, altresì, il regolare invio al Ministero delle rendicontazioni di cui al successivo articolo 5 e procede, in caso di eventuali criticità e in accordo con il Ministero, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto.
4. Qualora le analisi richieste per la realizzazione degli obiettivi del progetto siano condotte direttamente dai laboratori di ADM, i relativi costi saranno determinati sulla base delle tariffe di mercato e nei limiti di quanto indicato nella Tabella 1 allegata alla presente Convenzione; nel caso in cui siano coinvolti i laboratori di supporto di cui al comma 3, ciò dovrà avvenire sulla base delle tariffe indicate dal Ministero nella Tabella citata ovvero troverà applicazione quanto previsto dal successivo art. 9, comma 2.
5. Resta inteso che le attività di analisi verranno svolte nei tempi compatibili con i carichi di lavoro dei laboratori di ADM, imposti dal prioritario svolgimento dei suoi compiti istituzionali e tenendo conto di eventuali particolari circostanze rappresentate dai laboratori di supporto.

Articolo 4

Efficacia, Durata e Proroga

1. La presente Convenzione è efficace dalla data di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione da parte degli Organi di controllo.
2. Le attività progettuali decorrono dal 15° giorno dalla data di comunicazione del Ministero di avvenuta registrazione.
3. Nelle more dell'acquisizione della nota di comunicazione di cui al comma 1, ADM si impegna ad avviare le procedure amministrative necessarie ad assicurare la piena operatività del progetto immediatamente dopo la sottoscrizione del presente accordo.
4. La Convenzione ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. Le attività oggetto della Convenzione, salvo impedimenti, saranno concluse entro il suddetto termine.
5. Qualora ADM, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, riscontri oggettive criticità di natura tecnica che possano determinare un ritardo nella tempistica inizialmente prevista dal cronoprogramma, può inoltrare al Ministero una sola richiesta di proroga per un massimo di sei mesi; è facoltà del Ministero accogliere, dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte, tale richiesta.
6. Non sono ammesse richieste di proroga per motivazioni attinenti a ritardi amministrativi imputabili alle procedure interne ad ADM e/o agli altri Enti partecipanti.

Articolo 5

Rapporti tecnici e rendiconto finanziario

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, ADM, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, ad eccezione dell'ultimo, trasmette al Ministero, un rapporto tecnico concernente tutte le attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.
2. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza della Convenzione, ADM trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui controlli effettuati nel periodo di durata della Convenzione stessa ed un rendiconto finanziario finale riportante i rimborsi effettuati e i costi relativi alle analisi condotte direttamente dai laboratori di ADM.
3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto, comprensivo degli aspetti finanziari, e ADM è tenuta a fornire i dati in suo possesso entro trenta giorni.
4. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza e che saranno dichiarate.
5. I rapporti tecnici e il rendiconto finanziario devono essere inviati all'indirizzo di posta

certificata della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria: Ministero della salute
- Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio I
dgprev@postacert.sanita.it.

6. È fatto obbligo ad ADM di conservare tutta la documentazione contabile relativa ai progetti e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Articolo 6 Referenti

1. I referenti di ADM - dott. Roberto SERRA, dott. Filippo TOMMASO e dott.ssa Tiziana SATTA - assicurano il collegamento operativo con il Ministero ed il monitoraggio delle attività della presente Convenzione, con funzioni di reporting alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.
2. I referenti scientifici del Ministero - dott. Mariano ALESSI e dott.ssa Luigia SCIMONELLI - assicurano il collegamento operativo con ADM nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti tecnici e del rendiconto finanziario di cui all'articolo 5.
3. Il Ministero e ADM si riservano il diritto di identificare altri referenti in aggiunta e/o in sostituzione di quelli indicati ai commi 1 e 2.

Articolo 7 Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso ad ADM un finanziamento complessivo di € 200.000,00 (duecentomila/00).
2. Il finanziamento è concesso ad ADM al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo, come risultanti dal rendiconto finanziario di cui all'articolo 5 e comprende, nei limiti di cui al piano finanziario di cui all'Allegato 1, anche i costi relativi alle analisi condotte direttamente dai laboratori di ADM ed eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 6, comma 1, che dovranno essere autorizzate dalla Direzione Generale di ADM.
3. ADM prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato 1 alla presente Convenzione, pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00), verrà erogato alle scadenze previste dal successivo articolo 8 nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla legge n. 196/2009 e al D.Lgs. n. 93/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8

Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, pari al 40% del finanziamento, pari a € 80.000,00 (ottantamila/00), dietro formale richiesta di pagamento, inoltrata dopo la comunicazione ufficiale di cui all'articolo 4, comma 2;
 - b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 60.000,00 (sessantamila/00), dopo il primo anno di attività;
 - c) una terza quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 60.000,00 (sessantamila/00), dietro presentazione della relazione e del rendiconto finale di cui all'articolo 5, unitamente ad una formale richiesta di pagamento da parte di ADM, che si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.
2. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria:
dgprev@postacert.sanita.it.
3. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 mediante l'emissione di ordinativi di pagamento sul conto corrente di tesoreria n. IT12Z0100003245348300012107 intestato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Articolo 9

Oneri

1. ADM prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà ulteriori oneri oltre all'importo stabilito nel presente articolo.
2. Il Ministero prende atto e accetta che la quota di analisi richiesta per la realizzazione dell' "obiettivo specifico 3" di cui all'Allegato 1, Appendice A, della presente Convenzione (percorso operativo REACH - restrizione) verrà ridotta in proporzione all'eventuale maggiorazione dei costi derivanti dall'incremento delle tariffe applicate dai laboratori di supporto indicati nella citata Appendice A.

Articolo 10

Sospensione dei pagamenti, risoluzione anticipata e foro competente

1. In caso di valutazione negativa dei rapporti tecnici di cui all'articolo 5 o di mancato

invio dei dati richiesti dal Ministero ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione della presente Convenzione.

2. In caso di mancato o ritardato pagamento delle quote di finanziamento di cui all'art. 8, comma 1, ADM sospenderà la realizzazione delle attività del progetto, fermo restando che, qualora al momento della sospensione dovessero esserci attività in itinere, i relativi impegni verranno portati a termine e le Parti saranno comunque obbligate all'esecuzione dei rispettivi adempimenti.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere motivatamente dalla presente Convenzione con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte, in relazione ai rapporti in corso di esecuzione.
4. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, le Parti di comune accordo individuano come foro competente esclusivo quello di Roma.
5. E' espressamente convenuto che, in caso di risoluzione della presente Convenzione, ADM ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della Convenzione, al netto delle prestazioni già effettuate.

Articolo 11 **Obblighi delle parti**

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Articolo 12 **Trattamento dei dati**

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Ciascuna Parte, in relazione ai dati personali ricevuti dall'altra Parte, per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di

cui è investita, agisce, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 2016/679, in qualità di Contitolare del trattamento, impegnandosi ad osservare rigorosamente la massima riservatezza nei confronti dei terzi in merito agli stessi e ad adottare misure tecniche ed organizzative che escludano i rischi di accesso e/o il trattamento dei dati non conforme alle finalità della presente Convenzione.

Articolo 13 **Norme applicabili**

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 14 **Pubblicazione della Convenzione**

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche Amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

Roma, 5 agosto 2021

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Direttore Generale
Marcello Minenna

Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Il Direttore Generale
Giovanni Rezza

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/93*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/93*